

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 454

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, CARELLI, FERRARI BRUNO, CAFARELLI, MICHELINI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Provvedimenti urgenti in favore dei vincitori dei concorsi riservati e ordinari nei licei artistici e istituti d'arte**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 928 del 22 dicembre 1980, recante « Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico », veniva portato a soluzione il problema delle presidenze delle scuole di ogni ordine e grado. Con la suddetta legge, oltre a dettare norme per l'indizione e lo svolgimento dei concorsi ordinari già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 venivano stabilite norme per indire un ulteriore concorso riservato al personale insegnante di ruolo che fosse stato incaricato della presidenza per almeno due anni.

La prima tornata dei concorsi a preside negli istituti d'arte e nei licei artistici è stata a tutt'oggi espletata. Per giu-

stificati motivi i concorsi sono stati peraltro svolti in contemporanea, sia quelli riservati per l'applicazione della citata legge n. 928, sia per la prima tornata concorsuale ordinaria.

L'Amministrazione correttamente ha inteso applicare, nell'assegnazione dei posti, il principio dell'alternanza, così come a suo tempo, si operò per gli altri tipi di concorso previsti dalla stessa legge n. 928.

In presenza di contenzioso che ha posto in discussione siffatto principio, peraltro applicato in tutti gli altri ordini di scuola, nella categoria si sta verificando un diffuso malcontento, che trova giustificazione nell'alternata posizione di *par condicio* con i presidi degli altri ordini di scuola.

Si rende necessaria pertanto la presentazione di una proposta di legge che interpreti la dizione già presente nella legge n. 928: « ... per i concorsi in atto » applicabile ora per allora ai concorsi dell'istruzione artistica che non poterono svolgersi nella vigenza temporale dell'applicazione della legge n. 928 gravando in quel tempo sull'istruzione artistica una sospensione del TAR del Lazio che è stata risolta soltanto nel 1985.

A giudizio dei proponenti si rende necessario prevedere l'estensione dell'alternanza, già stabilita dall'articolo 2, com-

ma undicesimo, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, ai concorsi già banditi e già espletati.

La predetta norma si rende necessaria non solo per far cessare il contenzioso in atto ma per dare precise indicazioni all'amministrazione nell'effettuazione delle nomine.

È appena il caso di accennare che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa trattandosi di modelli di attuazione di precedente normativa cui in ogni caso si faceva fronte con gli ordinari stanziamenti relativi alle spese fisse.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il principio dell'alternanza previsto dall'undicesimo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, si applica anche nei confronti dei vincitori dei concorsi riservati e ordinari nei licei artistici e negli istituti d'arte banditi con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 30 aprile 1985 e 6 maggio 1985 e già espletati.